

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI****IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 215/2023: «Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici», testo base, abbinata ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea, alla proposta di legge n. 181/2023 "Sostegno ai carnevali storici", trasmessa con nota assunta al protocollo n. 56 dell'8 marzo 2024;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Loggi e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 21 marzo 2024;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 21 marzo 2024;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 215/2023: «Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici», testo base, abbinata ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea, alla proposta di legge n. 181/2023 "Sostegno ai carnevali storici", a condizione che venga ripristinato l'articolo 2 (Definizione) del testo della proposta a iniziativa della Giunta regionale.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO  
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 215/2023 «Interventi a sostegno dei carnevali storici», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 41 del 7 marzo 2024;

Udito il relatore Luca Talevi;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 215/2023 «Interventi a sostegno dei carnevali storici».

Il Presidente

F.to Luca Talevi

## SCHEMA ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 215/2023 e n. 181/2023 abbinate ai sensi dell'art. 89 del Regolamento "Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici"

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

**Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale**

L'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pone in capo all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, e pur riconoscendo un fondamento culturale comune agli Stati stessi.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato il 16 dicembre 1966 riconosce, tra l'altro, il diritto di ogni individuo a partecipare alla vita culturale e a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia autore. Lo stesso Patto specifica che le misure degli Stati per l'attuazione di tali diritti devono comprendere quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura, nonché alla tutela dei benefici derivanti dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale. Ne deriva che il diritto a partecipare alla vita culturale rientra nella categoria dei diritti economici, sociali e culturali, cosiddetti diritti di seconda generazione, la cui realizzazione implica atti di intervento delle pubbliche istituzioni.

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167, valorizza il patrimonio culturale immateriale identificato con le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e le abilità – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale e che si manifesta anche con tradizioni ed espressioni orali, consuetudini sociali, eventi rituali e previsione di festività.

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge 1 ottobre 2020, n. 133, impegna i soggetti firmatari a riconoscere il diritto al patrimonio culturale come definito dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo cui "ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici".

Il diritto a partecipare alla vita culturale assicura la possibilità e la capacità di contribuire creativamente alle attività culturali quale mezzo per la promozione della dignità umana. Dalle convenzioni e dichiarazioni internazionali emerge come la partecipazione culturale rappresenti un diritto umano riconosciuto e garantito anche ai bambini, alle donne, ai lavoratori e alle persone appartenenti a minoranze nazionali, non solo come garanzia di non discriminazione ma anche come fonte di arricchimento per la società nel suo complesso.

L'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sopra richiamata, sancisce il diritto di ognuno, individualmente o in gruppo, di trarre beneficio dal patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento. Mentre, l'articolo 12 della

	<p>medesima pone in capo agli Stati l'adozione di misure volte a: incoraggiare ognuno a partecipare al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale; nonché alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e le sfide connesse al patrimonio culturale; riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato nell'ambito culturale; migliorare l'accesso al patrimonio culturale, specialmente per i giovani e le fasce svantaggiate della popolazione, per sensibilizzare riguardo al suo valore, alla necessità di proteggerlo e conservarlo, e ai benefici che possono derivarne.</p> <p>La proposta di legge appare pertanto compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e internazionale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'articolo 9 della Costituzione prevede la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione.</p> <p>La proposta di legge riconosce i carnevali storici quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana, nonché quale strumento per la valorizzazione del territorio in una prospettiva di turismo e di aggregazione e inclusione sociale.</p> <p>La proposta prevede misure di sostegno, nella forma di erogazione di contributi, ai soggetti individuati dalla medesima, per la realizzazione e la promozione delle manifestazioni dei carnevali storici. Il carnevale storico è definito come la manifestazione carnevalesca le cui edizioni si sono svolte per almeno trent'anni nei quaranta anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco istituito dalla Regione.</p> <p>La proposta appare compatibile con i principi costituzionali in materia di sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. I carri allegorici ad esempio rappresentano una espressione delle capacità artistiche, organizzative e "costruttive" di una comunità. Le manifestazioni legate al carnevale inoltre, alimentando il settore turistico, comportano altresì un notevole apporto nell'economia locale.</p> <p>Nello specifico, la proposta è riconducibile sia alla materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, materia di legislazione concorrente, sia alla materia turismo, materia di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.</p> <p>Il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non equipara i beni culturali di natura immateriale a quelli di natura materiale e quindi le manifestazioni del carnevale non sono riconosciute come beni culturali del nostro Paese.</p> <p>Tuttavia, a conferma dell'importanza delle manifestazioni legate al carnevale, l'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce espressamente il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate e ne favorisce la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.</p> <p>La proposta di legge appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con il comma 3 dell'articolo 5, in base al quale la Regione si impegna a promuovere le attività culturali, a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, e a favorirne la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.</p>

---

<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.

## **Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge n. 215/23 “Valorizzazione e sostegno dei carnevali storici” (testo base) e proposta di legge n. 181/23 “Sostegno ai carnevali storici”**

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)

Testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 161 dell'8 aprile 2024

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

L'articolo concerne l'oggetto e le finalità della legge volta a riconoscere i carnevali storici delle Marche e relativa attività di promozione, valorizzazione e sostegno.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 2**

*(Definizione)*

L'articolo definisce il concetto di carnevale storico indicandone i requisiti e le caratteristiche.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 3**

*(Elenco regionale dei carnevali storici)*

L'articolo istituisce l'elenco regionale dei carnevali storici e consente agli iscritti di utilizzare la denominazione di “carnevale storico”.

Il medesimo elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione unitamente al calendario delle manifestazioni.

In merito a questo articolo si attesta l'invarianza finanziaria atteso che non sono previsti costi aggiuntivi per le attività indicate in quanto l'istituzione dell'elenco e la sua relativa pubblicazione verrà effettuata attraverso le dotazioni informatiche già in uso. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi l'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

### **Articolo 4**

*(Interventi a sostegno dei carnevali storici)*

L'articolo stabilisce, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, il sostegno alla realizzazione e alla promozione delle manifestazioni dei carnevali storici iscritti all'elenco, mediante l'erogazione di contributi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano oneri, da contenere nel limite di quelle autorizzate all'articolo 7.

### **Articolo 5**

*(Compiti della Giunta regionale)*

L'articolo indica i compiti della Giunta regionale e in particolare demanda ad essa la definizione delle modalità e dei criteri per la formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco e per la concessione dei contributi finanziari.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### Articolo 6 (Clausola valutativa)

L'articolo stabilisce che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione di questa legge e ne valuti i risultati ottenuti. E' previsto che, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione che descriva e documenti gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra i compiti assegnati al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

### Articolo 7 (Disposizione finanziaria)

L'articolo, al comma 1, autorizza la spesa di euro 100.000,00 per il 2024, di euro 150.000,00 per il 2025 e di euro 50.000,00 per il 2026 a valere sul bilancio 2024/2026.

Per quanto attiene alla morfologia dell'onere, si specifica che trattasi di spesa autorizzata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo non obbligatorio.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di analoghe iniziative come ad esempio quelle relative alle infiorate artistiche (legge regionale 23 marzo 2022, n. 6), alle manifestazioni di rievocazione storica (legge regionale 23 luglio 2018, n. 29) o al Festival internazionale del folclore Terranostra (legge regionale 21 ottobre 2019, n. 35).

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa contenuta nella tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)", le cui risorse risultano stanziate a carico del capitolo di spesa che presenta la necessaria disponibilità.

Il comma 4 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando la stessa alle successive leggi di bilancio in quanto spesa a carattere continuativo non obbligatorio.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa, necessarie ai fini della gestione, per attuare le disposizioni previste da questa legge. Pertanto, con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, finalizzata all'attuazione della legge, sarà istituito con specifica numerazione il nuovo capitolo di spesa indicato nella scheda economico-finanziaria denominato "Contributi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici".

Relativamente agli effetti finanziari, si riporta di seguito la sintesi degli stessi:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 215/23 "Interventi a sostegno dei carnevali storici" (testo base)

SPESA AUTORIZZATA - articolo 7								COPERTURA								
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGI ADI SPESA	2024	2025	2026	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Disponibilità in competenza 2024	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2024 -	Disponibilità in competenza 2025	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2025 -	Disponibilità in competenza 2025	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2025 -
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	CNI scheda 12222	Contributi per la valorizzazione e sostegno dei carnevali storici	corrente	continuativa	100.000,00	150.000,00	50.000,00	Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110457	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI CARNEVALI STORICI - CNI/2022	100.000,00	-100.000,00	150.000,00	-150.000,00	50.000,00	-50.000,00

(dati contabili all'8 aprile 2024)

**Articolo 8**  
*(Disposizioni finali)*

L'articolo, al comma 1, stabilisce i tempi per l'istituzione dell'elenco regionale die carnevali storici. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 1 bis definisce, per il solo anno 2024, i criteri di erogazione dei contributi. Le disposizioni contenute in tale articolo comportano oneri, da contenere nel limite di quelli autorizzati all'articolo 7. Il comma 2 e comma 3 dispongono l'applicazione della normativa statale e regionale per la somministrazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni carnevalesche. Le disposizione hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.